

18.4.2024

A9-0008/ 001-072

EMENDAMENTI 001-072

presentati da Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni

Relazione

Assita Kanko

A9-0008/2024

Il trasferimento dei procedimenti penali

Proposta di regolamento (COM(2023)0185 – C9-0128/2023 – 2023/0093(COD))

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 7

Testo della Commissione

7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale. ***Il concetto di "procedimento penale" è un concetto autonomo del diritto dell'Unione interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, ferma restando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, e inizia dal momento in cui una persona è informata dalle autorità competenti di uno Stato membro di essere indagata o imputata per un reato fino alla conclusione del procedimento, vale a dire fino alla decisione definitiva che stabilisce se l'indagato o l'imputato abbia commesso il reato inclusi, se del caso, l'irrogazione della pena e l'esaurimento delle procedure d'impugnazione.***

Emendamento

7) Il presente regolamento dovrebbe applicarsi a tutte le richieste emesse nell'ambito di un procedimento penale.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Considerando 16

Testo della Commissione

16) Il presente regolamento prevede una giurisdizione in casi specifici, al fine di assicurare che, per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione per giudicare i reati per i quali si richiede il trasferimento ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale.

Emendamento

16) Il presente regolamento prevede una giurisdizione in casi specifici, al fine di assicurare che, per i procedimenti penali da trasferire in conformità del medesimo, qualora lo richiedano gli interessi di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia **e l'efficace tutela dei diritti fondamentali degli indagati o degli imputati e delle vittime, sanciti dal diritto dell'Unione**, lo Stato richiesto possa esercitare la giurisdizione per i reati a cui si applica il diritto dello Stato richiedente. Lo Stato richiesto dovrebbe avere la giurisdizione per giudicare i reati per i quali si richiede il trasferimento ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 17

Testo della Commissione

17) **Tale** giurisdizione dovrebbe essere stabilita nelle situazioni in cui lo Stato richiesto rifiuti di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, qualora tale rifiuto sia basato su motivi specifici menzionati nel presente regolamento. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche quando il reato produce i suoi effetti o causa un danno principalmente nel suo territorio. Il danno dovrebbe essere preso in considerazione quando è uno degli elementi costitutivi del reato, in conformità

Emendamento

17) **Oltre alla giurisdizione già stabilita dal diritto nazionale dello Stato richiesto, la** giurisdizione dovrebbe essere stabilita **sulla base dei motivi specifici menzionati nel presente regolamento, ogniqualvolta tale Stato membro sia ritenuto il più adatto a esercitare l'azione penale. Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione** nelle situazioni in cui lo Stato richiesto rifiuti di consegnare un indagato o un imputato, per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo, che si trova nello Stato richiesto ed è cittadino o residente di tale Stato, qualora tale rifiuto sia basato su motivi specifici menzionati

del diritto dello Stato richiesto. Lo Stato richiesto dovrebbe essere competente anche quando in tale Stato è già in corso un procedimento penale contro lo stesso indagato o imputato per altri fatti, in modo che tutte le violazioni penali commesse da tale persona possano essere giudicate in un unico procedimento penale, oppure quando in tale Stato è in corso un procedimento penale contro altre persone per gli stessi fatti o fatti connessi, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per concentrare le indagini e il perseguimento di un'organizzazione criminale in uno Stato membro. In entrambi i casi l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire dovrebbe essere cittadino o residente dello Stato richiesto.

nel presente regolamento. *Ad esempio, l'articolo 4, paragrafo 7, della decisione quadro 2002/584/GAI può essere applicato in situazioni in cui i reati sono commessi nel territorio di uno Stato richiesto o in un paese terzo da cittadini di paesi terzi. Ciò è particolarmente importante nel caso di reati gravi che violano i valori fondamentali della comunità internazionale, come i crimini di guerra o i genocidi, in cui potrebbe sorgere il rischio di impunità a causa del rifiuto del mandato di arresto europeo.* Lo Stato richiesto dovrebbe avere giurisdizione anche quando il reato produce i suoi effetti o causa un danno principalmente nel suo territorio. Il danno dovrebbe essere preso in considerazione quando è uno degli elementi costitutivi del reato, in conformità del diritto dello Stato richiesto. Lo Stato richiesto dovrebbe essere competente anche quando in tale Stato è già in corso un procedimento penale contro lo stesso indagato o imputato per altri fatti, in modo che tutte le violazioni penali commesse da tale persona possano essere giudicate in un unico procedimento penale, oppure quando in tale Stato è in corso un procedimento penale contro altre persone per gli stessi fatti o fatti connessi, il che potrebbe essere particolarmente rilevante per concentrare le indagini e il perseguimento di un'organizzazione criminale in uno Stato membro. In entrambi i casi l'indagato o l'imputato del procedimento penale da trasferire dovrebbe essere cittadino o residente dello Stato richiesto.

Emendamento 4

Proposta di regolamento Considerando 20

Testo della Commissione

20) Il presente regolamento non pregiudica i diritti procedurali sanciti dal

Emendamento

20) Il presente regolamento non pregiudica i diritti procedurali sanciti dal

diritto dell'Unione, come la Carta e le direttive sui diritti procedurali 2010/64/UE⁵⁴, 2012/13/UE⁵⁵, 2013/48/UE⁵⁶, (UE) 2016/343⁵⁷, (UE) 2016/800⁵⁸ e (UE) 2016/1919⁵⁹.

⁵⁴ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁵⁵ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

⁵⁷ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁵⁸ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva (UE) 2016/1919 del

diritto dell'Unione, come la Carta e le direttive sui diritti procedurali 2010/64/UE⁵⁴, 2012/13/UE⁵⁵, 2013/48/UE⁵⁶, (UE) 2016/343⁵⁷, (UE) 2016/800⁵⁸ e (UE) 2016/1919⁵⁹. ***L'autorità richiedente dovrebbe assicurare che i diritti procedurali ai sensi del diritto dell'Unione e del diritto nazionale siano rispettati al momento di richiedere il trasferimento del procedimento penale a norma del presente regolamento.***

⁵⁴ Direttiva 2010/64/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, sul diritto all'interpretazione e alla traduzione nei procedimenti penali (GU L 280 del 26.10.2010, pag. 1).

⁵⁵ Direttiva 2012/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, sul diritto all'informazione nei procedimenti penali (GU L 142 dell'1.6.2012, pag. 1).

⁵⁶ Direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo, al diritto di informare un terzo al momento della privazione della libertà personale e al diritto delle persone private della libertà personale di comunicare con terzi e con le autorità consolari (GU L 294 del 6.11.2013, pag. 1).

⁵⁷ Direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali (GU L 65 dell'11.3.2016, pag. 1).

⁵⁸ Direttiva (UE) 2016/800 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2016, sulle garanzie procedurali per i minori indagati o imputati nei procedimenti penali (GU L 132 del 21.5.2016, pag. 1).

⁵⁹ Direttiva (UE) 2016/1919 del

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2016, sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (GU L 297 del 4.11.2016, pag. 1).

Emendamento 5

Proposta di regolamento Considerando 23

Testo della Commissione

23) Il presente regolamento non dovrebbe imporre alcun obbligo di richiedere il trasferimento di un procedimento penale. Nel valutare se debba essere emessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe esaminare se il trasferimento sia necessario *e* opportuno. La valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione.

Emendamento

23) Il presente regolamento non dovrebbe imporre alcun obbligo di richiedere il trasferimento di un procedimento penale. Nel valutare se debba essere emessa una richiesta di trasferimento di un procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe esaminare se il trasferimento sia necessario, opportuno *e proporzionato. Di conseguenza, prima di emettere una richiesta di trasferimento, l'autorità richiedente dovrebbe procedere a un esame del caso per chiarire i fatti pertinenti e individuare le prove pertinenti al fine di accertare la necessità, l'adeguatezza e la proporzionalità del trasferimento.* La valutazione dovrebbe essere effettuata caso per caso, al fine di individuare lo Stato membro più adatto a perseguire il reato in questione, *tenendo conto di tutti i criteri pertinenti specificati nel presente regolamento sulla base degli sforzi investigativi compiuti nello Stato richiedente prima dell'emissione della richiesta di trasferimento.*

Emendamento 6

Proposta di regolamento Considerando 25

Testo della Commissione

25) Se l'indagato o l'imputato è cittadino o residente dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto dell'indagato o dell'imputato di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se le vittime sono *in gran parte* cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

Emendamento

25) Se gli indagati o gli imputati sono cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento del procedimento penale potrebbe essere giustificato al fine di garantire il diritto degli indagati o degli imputati di presenziare al processo, conformemente a quanto disposto dalla direttiva (UE) 2016/343. Allo stesso modo, se *la vittima o* le vittime sono cittadini o residenti dello Stato richiesto, il trasferimento può essere giustificato per consentire loro di partecipare facilmente al procedimento penale e di essere interrogate efficacemente come testimoni durante il procedimento. Nei casi in cui la consegna di un indagato o un imputato per il quale è stato emesso un mandato d'arresto europeo sia rifiutata nello Stato richiesto per i motivi specificati nel presente regolamento, il trasferimento può essere giustificato anche quando tale persona si trova nello Stato richiesto pur non essendo cittadino o residente di tale Stato.

Emendamento 7

Proposta di regolamento Considerando 26

Testo della Commissione

26) Spetta all'autorità richiedente valutare, sulla base del materiale in suo possesso, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato richiesto. Qualora siano disponibili solo informazioni limitate, tale valutazione potrebbe anche essere oggetto di consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta. Possono essere rilevanti diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo.

Emendamento

26) Spetta all'autorità richiedente valutare, sulla base del materiale in suo possesso, se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che l'indagato, l'imputato o la vittima risieda nello Stato richiesto. Qualora siano disponibili solo informazioni limitate, tale valutazione potrebbe anche essere oggetto di consultazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta. Possono essere rilevanti diverse circostanze oggettive che potrebbero indicare che la persona interessata ha stabilito il centro abituale dei suoi interessi in un determinato Stato membro o ha intenzione di farlo.

Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato richiesto, in particolare quando essa è registrata come residente dello Stato richiesto in quanto in possesso di una carta d'identità, un permesso di soggiorno o un'iscrizione a un'anagrafe ufficiale. Se la persona non è registrata nello Stato richiesto, la residenza potrebbe essere desunta dal fatto che la persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato richiesto che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, occorre tener conto di diversi fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato richiesto o i legami familiari o economici che tale persona ha con il medesimo. Un veicolo immatricolato, la registrazione di un numero di telefono, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato richiesto sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi possono essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato richiesto. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato richiesto, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non dovrebbe essere sufficiente per stabilire la residenza in quello Stato membro. ***D'altra parte, nella maggior parte dei casi un soggiorno ininterrotto di almeno tre mesi dovrebbe essere considerato sufficiente per stabilire la residenza.***

Potrebbero sussistere ragionevoli motivi per ritenere che una persona risieda nello Stato richiesto, in particolare quando essa è registrata come residente dello Stato richiesto in quanto in possesso di una carta d'identità, un permesso di soggiorno o un'iscrizione a un'anagrafe ufficiale. Se la persona non è registrata nello Stato richiesto, la residenza potrebbe essere desunta dal fatto che la persona ha manifestato l'intenzione di stabilirsi in tale Stato membro o ha acquisito con il medesimo, dopo un periodo di presenza stabile nello stesso, determinati legami di grado analogo a quelli derivanti dallo stabilimento della residenza ufficiale in tale Stato membro. Al fine di determinare se, in una situazione specifica, vi siano legami sufficienti tra la persona interessata e lo Stato richiesto che danno luogo a ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda in tale Stato, occorre tener conto di diversi fattori oggettivi che caratterizzano la situazione di tale persona, tra cui, in particolare, la durata, la natura e le condizioni della sua presenza nello Stato richiesto o i legami familiari o economici che tale persona ha con il medesimo. Un veicolo immatricolato, la registrazione di un numero di telefono, un conto bancario, il fatto che il soggiorno della persona nello Stato richiesto sia stato ininterrotto o altri fattori oggettivi possono essere rilevanti per determinare se sussistano ragionevoli motivi per ritenere che la persona interessata risieda nello Stato richiesto. Una breve visita, un soggiorno per le vacanze, anche in una casa di villeggiatura, o un soggiorno simile nello Stato richiesto, senza alcun ulteriore legame sostanziale, non dovrebbe essere sufficiente per stabilire la residenza in quello Stato membro.

Emendamento 8

Proposta di regolamento Considerando 29

Testo della Commissione

29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di richiedere il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali richieste non dovrebbero tuttavia imporre all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una richiesta di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.

Emendamento

29) Gli indagati, gli imputati o le vittime dovrebbero avere la possibilità di richiedere il trasferimento del procedimento penale che li riguarda in un altro Stato membro. Tali richieste non dovrebbero tuttavia imporre all'autorità richiedente o all'autorità richiesta alcun obbligo di richiedere o trasferire il procedimento penale. ***Pertanto, se l'autorità richiedente decide di trasferire il procedimento penale in seguito a una richiesta presentata dagli indagati, dagli imputati o dalle vittime, la decisione relativa alla richiesta di trasferimento dovrebbe essere adottata dalle autorità competenti dello Stato richiesto. L'opinione negativa dell'indagato, dell'imputato o della vittima in merito al trasferimento del procedimento penale non dovrebbe impedire detto trasferimento se l'autorità richiesta decide di accordarlo conformemente all'articolo 12.*** Se vengono a conoscenza di un procedimento penale parallelo sulla base di una richiesta di trasferimento presentata dall'indagato, dall'imputato, dalla vittima o da un difensore a loro nome, le autorità hanno l'obbligo di consultarsi conformemente a quanto disposto dalla decisione quadro 2009/948/GAI.

Emendamento 9

Proposta di regolamento Considerando 30

Testo della Commissione

30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e

Emendamento

30) L'autorità richiedente dovrebbe informare il prima possibile l'indagato o l'imputato del trasferimento previsto e

dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano.

dovrebbe prevedere la possibilità per tale persona di esprimere la propria opinione oralmente o per iscritto, in conformità del diritto nazionale applicabile, al fine di consentire alle autorità di tenere conto dei suoi legittimi interessi **e di registrarli** prima di emettere una richiesta di trasferimento. Nel valutare il legittimo interesse dell'indagato o dell'imputato a essere informato del trasferimento previsto, l'autorità richiedente dovrebbe tenere conto della necessità di garantire la riservatezza di un'indagine e del rischio di pregiudicare il procedimento penale contro quella persona, ad esempio quando è necessario salvaguardare un interesse pubblico importante, come nei casi in cui tale informazione potrebbe pregiudicare operazioni di infiltrazione in corso o danneggiare gravemente la sicurezza nazionale dello Stato membro in cui è avviato il procedimento penale. ***Sulla base di tali elementi, e ove appropriato, potrebbero verificarsi situazioni in cui l'indagato o l'imputato non è informato del trasferimento previsto, ad esempio quando vi è la necessità di proteggere un testimone o una vittima prima che vengano adottate misure di protezione nello Stato richiedente, o nel caso in cui ciò pregiudicherebbe un'altra indagine intrinsecamente legata al procedimento penale oggetto del trasferimento. L'indagato, l'imputato, o il difensore che agisce a loro nome, dovrebbe inoltre essere tenuto al corrente degli sviluppi sostanziali in relazione a tale richiesta di trasferimento, a condizione che ciò non pregiudichi la riservatezza dell'indagine o che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata.*** Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare ***o raggiungere*** l'indagato o l'imputato nonostante i ragionevoli sforzi profusi, ***l'autorità richiedente dovrebbe poter chiedere assistenza all'autorità richiesta per lo svolgimento di tale compito. Qualora l'autorità richiedente non riesca a rintracciare l'indagato o l'imputato***

nonostante i ragionevoli sforzi profusi, l'obbligo di informare tale persona dovrebbe applicarsi dal momento in cui le circostanze cambiano.

Emendamento 10

Proposta di regolamento Considerando 31

Testo della Commissione

31) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i diritti delle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³. Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di concedere alle vittime diritti più ampi ai sensi del diritto nazionale rispetto a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.

⁶³ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Emendamento

31) Nell'applicazione del presente regolamento dovrebbero essere presi in considerazione i diritti delle vittime stabiliti nella direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁶³, ***compreso il diritto all'informazione. In casi eccezionali, ad esempio a causa del numero elevato di vittime coinvolte in un caso, dovrebbe essere possibile fornire le informazioni alle vittime tramite la stampa, un sito web ufficiale dell'autorità competente o un canale di comunicazione analogo, conformemente alla direttiva 2012/29/UE.*** Il presente regolamento non dovrebbe essere interpretato nel senso che impedisce agli Stati membri di concedere alle vittime diritti più ampi ai sensi del diritto nazionale rispetto a quelli stabiliti dal diritto dell'Unione.

⁶³ Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI (GU L 315 del 14.11.2012, pag. 57).

Emendamento 11

Proposta di regolamento Considerando 34 bis (nuovo)

34 bis) *Gli Stati membri dovrebbero garantire agli indagati, agli imputati e alle vittime il diritto di accedere al fascicolo, nonché tutti gli altri diritti procedurali che sono necessari per esercitare il loro diritto a un ricorso effettivo. L'accesso al fascicolo dovrebbe essere limitato ai documenti relativi al trasferimento del procedimento penale e che sono necessari all'esercizio del diritto a un ricorso effettivo.*

Emendamento 12

Proposta di regolamento Considerando 38

Testo della Commissione

38) Fintantoché l'autorità richiesta non ha preso una decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter ritirare la richiesta, ad esempio quando viene a conoscenza di ulteriori elementi alla luce dei quali il trasferimento non appare più giustificato.

Emendamento

38) Fintantoché l'autorità richiesta non ha preso una decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente dovrebbe poter ritirare la richiesta, ad esempio quando viene a conoscenza di ulteriori elementi alla luce dei quali il trasferimento non appare più giustificato. ***La decisione di ritirare la richiesta dovrebbe essere motivata per iscritto e comunicata agli indagati o agli imputati e alle vittime.***

Emendamento 13

Proposta di regolamento Considerando 40

Testo della Commissione

40) Il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Per poter accettare il trasferimento del procedimento penale, il perseguimento dei fatti alla base del

Emendamento

40) Il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere rifiutato per motivi diversi da quelli previsti dal presente regolamento. Per poter accettare il trasferimento del procedimento penale, il perseguimento dei fatti alla base del

procedimento penale oggetto del trasferimento dovrebbe essere possibile nello Stato richiesto. L'autorità richiesta non dovrebbe accettare il trasferimento del procedimento penale quando la condotta per la quale è richiesto il trasferimento non costituisce reato nello Stato richiesto o quando lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in questione, a meno che non eserciti la giurisdizione prevista dal presente regolamento. Inoltre il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere accettato in caso di altri impedimenti all'azione penale nello Stato richiesto. L'autorità richiesta dovrebbe poter rifiutare il trasferimento del procedimento penale anche quando l'indagato o l'imputato beneficia di un'immunità o di un privilegio in conformità del diritto dello Stato richiesto, ad esempio in relazione a determinate categorie di persone (come i diplomatici) o a relazioni specificamente protette (come il privilegio difensore-cliente), oppure quando l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento non sia giustificato dall'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, ad esempio perché non è soddisfatto nessuno dei criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale, o quando il **certificato per la** richiesta di trasferimento è incompleto o non è stato compilato correttamente dall'autorità richiedente e non consente quindi all'autorità richiesta di disporre delle informazioni necessarie per valutare la richiesta di trasferimento.

procedimento penale oggetto del trasferimento dovrebbe essere possibile nello Stato richiesto. L'autorità richiesta non dovrebbe accettare il trasferimento del procedimento penale quando la condotta per la quale è richiesto il trasferimento non costituisce reato nello Stato richiesto o quando lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato in questione, a meno che non eserciti la giurisdizione prevista dal presente regolamento. Inoltre il trasferimento del procedimento penale non dovrebbe essere accettato in caso di altri impedimenti all'azione penale nello Stato richiesto. L'autorità richiesta dovrebbe poter rifiutare il trasferimento del procedimento penale anche quando l'indagato o l'imputato beneficia di un'immunità o di un privilegio in conformità del diritto dello Stato richiesto, ad esempio in relazione a determinate categorie di persone (come i diplomatici) o a relazioni specificamente protette (come il privilegio difensore-cliente), oppure quando l'autorità richiesta ritiene che il trasferimento non sia giustificato dall'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia, ad esempio perché non è soddisfatto nessuno dei criteri per richiedere il trasferimento del procedimento penale, o quando il **modulo di** richiesta di trasferimento è incompleto o non è stato compilato correttamente dall'autorità richiedente e non consente quindi all'autorità richiesta di disporre delle informazioni necessarie per valutare la richiesta di trasferimento. ***I motivi di rifiuto indicati nel presente regolamento possono servire da ulteriore base di valutazione per stabilire se un mezzo di ricorso debba essere esperito. Qualora sia concessa la discrezionalità in virtù dei motivi di rifiuto facoltativi a norma del presente regolamento, l'organo giurisdizionale competente per il ricorso nello Stato richiesto dovrebbe avere il potere di verificare se l'autorità dello Stato richiesto abbia commesso errori manifesti nell'esercizio di tale***

discrezionalità.

Emendamento 14

Proposta di regolamento Considerando 43

Testo della Commissione

43) L'accettazione del trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiedente dovrebbe comportare la sospensione o l'interruzione del procedimento penale nello Stato richiedente, per evitare la duplicazione delle misure nello Stato richiedente e in quello richiesto. Ciò non dovrebbe pregiudicare le indagini o altre misure procedurali che potrebbero essere necessarie per eseguire le decisioni basate sugli strumenti di reciproco riconoscimento o per soddisfare le richieste di assistenza giudiziaria legate ai procedimenti oggetto del trasferimento. Il concetto di "misure investigative o altre misure procedurali" dovrebbe essere interpretato in modo ampio, includendo non solo qualsiasi misura finalizzata alla raccolta di prove, ma anche qualsiasi atto procedurale che disponga la custodia cautelare o qualsiasi altra misura provvisoria. Per evitare l'uso abusivo dell'impugnazione e garantire che il procedimento penale non venga sospeso a lungo, se nello Stato richiesto è stato proposto un ricorso con effetto sospensivo il procedimento penale non dovrebbe essere sospeso né interrotto nello Stato richiedente fino a quando sia stata presa una decisione sul ricorso nello Stato richiesto.

Emendamento

43) L'accettazione del trasferimento del procedimento penale da parte dell'autorità richiedente dovrebbe comportare la sospensione o l'interruzione del procedimento penale nello Stato richiedente, per evitare la duplicazione delle misure nello Stato richiedente e in quello richiesto. Ciò non dovrebbe pregiudicare le indagini o altre misure procedurali che potrebbero essere necessarie per eseguire le decisioni basate sugli strumenti di reciproco riconoscimento o per soddisfare le richieste di assistenza giudiziaria legate ai procedimenti oggetto del trasferimento. Il concetto di "misure investigative o altre misure procedurali" dovrebbe essere interpretato in modo ampio, includendo non solo qualsiasi misura finalizzata alla raccolta di prove, ma anche qualsiasi atto procedurale che disponga la custodia cautelare o qualsiasi altra misura provvisoria. Per evitare l'uso abusivo dell'impugnazione e garantire che il procedimento penale non venga sospeso a lungo, se nello Stato richiesto è stato proposto un ricorso con effetto sospensivo ***concesso dal diritto nazionale***, il procedimento penale non dovrebbe essere sospeso né interrotto nello Stato richiedente fino a quando sia stata presa una decisione sul ricorso nello Stato richiesto.

Emendamento 15

Proposta di regolamento Considerando 43 bis (nuovo)

43 bis) Una volta concesso il trasferimento del procedimento, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta dovrebbero potersi consultare per stabilire quali documenti o parti di documenti debbano essere trasmessi e, se necessario, tradotti, al fine di rendere più efficiente il processo di trasferimento. Tuttavia, la decisione di inviare soltanto alcune parti dei documenti dovrebbe essere equilibrata e basata su un'attenta valutazione dei documenti in questione, in modo da non pregiudicare l'equità del procedimento.

Emendamento 16

Proposta di regolamento Considerando 49

Testo della Commissione

49) Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso dei costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia se lo Stato richiedente ha sostenuto costi elevati o eccezionali, legati alla traduzione dei documenti del fascicolo da trasferire allo Stato richiesto, l'autorità richiesta dovrebbe tenere conto della proposta dell'autorità richiedente di ripartire i costi.

Emendamento

49) Ciascuno Stato membro dovrebbe sostenere i rispettivi costi legati ai trasferimenti dei procedimenti penali, compresi quelli relativi all'esercizio dei diritti procedurali di cui gode l'indagato o l'imputato in ciascuno degli Stati membri interessati, conformemente al diritto dell'Unione e al diritto nazionale applicabili. Gli Stati membri dovrebbero rinunciare reciprocamente al rimborso dei costi derivanti dall'applicazione del presente regolamento. Tuttavia se lo Stato richiedente ha sostenuto costi elevati o eccezionali, legati alla traduzione dei documenti del fascicolo da trasferire allo Stato richiesto, l'autorità richiesta dovrebbe tenere conto della proposta dell'autorità richiedente di ripartire i costi.

Emendamento 17

Proposta di regolamento Considerando 50

Testo della Commissione

50) L'utilizzo di un **certificato** standardizzato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione **faciliterebbe** la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, consentendo loro di prendere una decisione sulla richiesta di trasferimento più rapidamente ed efficacemente. Inoltre riduce i costi di traduzione e contribuisce a una maggiore qualità delle richieste.

Emendamento

50) L'utilizzo di un **modulo di richiesta** standardizzato tradotto in tutte le lingue ufficiali dell'Unione **dovrebbe facilitare** la cooperazione e lo scambio di informazioni tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, consentendo loro di prendere una decisione sulla richiesta di trasferimento più rapidamente ed efficacemente. Inoltre riduce i costi di traduzione e contribuisce a una maggiore qualità delle richieste.

Emendamento 18

Proposta di regolamento Considerando 51

Testo della Commissione

51) Il **certificato** dovrebbe includere solo i dati personali necessari per facilitare la decisione dell'autorità richiesta in merito alla richiesta. Il **certificato** dovrebbe contenere un'indicazione delle categorie di dati personali, ad esempio se la persona interessata è indagata, imputata o vittima, nonché i campi specifici per ciascuna di queste categorie.

Emendamento

51) Il **modulo di richiesta** dovrebbe includere solo i dati personali necessari per facilitare la decisione dell'autorità richiesta in merito alla richiesta. Il **modulo di richiesta** dovrebbe contenere un'indicazione delle categorie di dati personali, ad esempio se la persona interessata è indagata, imputata o vittima, nonché i campi specifici per ciascuna di queste categorie.

Emendamento 19

Proposta di regolamento Considerando 52

Testo della Commissione

52) Per rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il **certificato** da utilizzare per richiedere il trasferimento del procedimento penale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato sul

Emendamento

52) Per rispondere efficacemente all'eventuale necessità di migliorare il **modulo di richiesta** da utilizzare per richiedere il trasferimento del procedimento penale, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti in conformità dell'articolo 290 del trattato

funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁶⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁶⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

sul funzionamento dell'Unione europea per modificare l'allegato del presente regolamento. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016⁶⁷. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

⁶⁷ GU L 123 del 12.5.2016, pag. 13.

Emendamento 20

Proposta di regolamento Considerando 53

Testo della Commissione

53) Al fine di garantire uno scambio rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro dei dati relativi ai casi, le comunicazioni ai sensi del presente regolamento tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, con l'intervento delle autorità centrali laddove uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, nonché con Eurojust, dovrebbero di norma essere effettuate attraverso il sistema informatico decentrato ai sensi del regolamento (UE) .../...**[regolamento sulla digitalizzazione]**⁶⁸. In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato, di norma, per lo scambio del **certificato** e di qualsiasi altra informazione e documento pertinente, nonché per tutte le altre comunicazioni tra le autorità ai sensi del presente

Emendamento

53) Al fine di garantire uno scambio rapido, diretto, interoperabile, affidabile e sicuro dei dati relativi ai casi, le comunicazioni ai sensi del presente regolamento tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta, con l'intervento delle autorità centrali laddove uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale, nonché con Eurojust, dovrebbero di norma essere effettuate attraverso il sistema informatico decentrato ai sensi del regolamento (UE) **2023/2844 del Parlamento europeo e del Consiglio**⁶⁸. In particolare, il sistema informatico decentrato dovrebbe essere utilizzato, di norma, per lo scambio del **modulo di richiesta** e di qualsiasi altra informazione e documento pertinente, nonché per tutte le altre comunicazioni tra le autorità ai sensi

regolamento. Qualora siano applicabili una o più delle eccezioni di cui al regolamento (UE) .../... [*regolamento sulla digitalizzazione*], in particolare qualora non sia possibile o consono ricorrere al sistema informatico decentrato, possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione, come specificato in tale regolamento.

⁶⁸ Regolamento (UE) [...] del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L ...).

del presente regolamento. Qualora siano applicabili una o più delle eccezioni di cui al regolamento (UE) **2023/2844**, in particolare qualora non sia possibile o consono ricorrere al sistema informatico decentrato, possono essere utilizzati altri mezzi di comunicazione, come specificato in tale regolamento.

⁶⁸ Regolamento (UE) **2023/2844** del Parlamento europeo e del Consiglio, **del 13 dicembre 2023**, sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria (GU L **2023/2844** del **27.12.2023**, **ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2844/oj?locale=it>**).

Emendamento 21

Proposta di regolamento Considerando 55

Testo della Commissione

55) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in modo da consentire ai titolari del trattamento di garantire la conformità ai requisiti e ai principi in materia di protezione dei dati stabiliti **dai regolamenti** (UE) 2018/1725⁶⁹ e (UE) 2016/679⁷⁰ del Parlamento europeo e del Consiglio e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹, in particolare gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché un livello elevato di cbersicurezza. Il software di

Emendamento

55) La Commissione dovrebbe essere responsabile della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento. La Commissione dovrebbe progettare, sviluppare e mantenere il software di implementazione di riferimento in modo da consentire ai titolari del trattamento di garantire la conformità ai requisiti e ai principi in materia di protezione dei dati stabiliti **dal regolamento** (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶⁹ e dalla direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio⁷¹, in particolare gli obblighi relativi alla protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita nonché un livello elevato di cbersicurezza. Il software di implementazione di riferimento

implementazione di riferimento dovrebbe inoltre includere misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità, tenuto conto che possono essere scambiate anche categorie particolari di dati. Nel contesto della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento la Commissione non tratta dati personali.

⁶⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁷⁰ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1).

⁷¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

dovrebbe inoltre includere misure tecniche appropriate e consentire le misure organizzative necessarie per garantire un adeguato livello di sicurezza e interoperabilità, tenuto conto che possono essere scambiate anche categorie particolari di dati. Nel contesto della creazione, della manutenzione e dello sviluppo del software di implementazione di riferimento la Commissione non tratta dati personali.

⁶⁹ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

⁷¹ Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 89).

Proposta di regolamento
Articolo 1 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale *nell'Unione dal momento in cui una persona è stata identificata come indagato.*

Emendamento

2. Il presente regolamento si applica in tutti i casi di trasferimento di un procedimento penale *condotto in uno Stato membro dell'Unione.*

Emendamento 23

Proposta di regolamento
Articolo 2 – punto 6

Testo della Commissione

6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE.

Emendamento

6) "vittima": la vittima quale definita all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE *o una persona giuridica, quale definita dal diritto nazionale, che ha subito danni o perdite economiche come conseguenza diretta di un reato che è oggetto di un procedimento penale cui si applica il presente regolamento.*

Emendamento 24

Proposta di regolamento
Articolo 3 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La giurisdizione stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente in forza del paragrafo 1 può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale.

Emendamento

2. La giurisdizione stabilita dallo Stato richiesto esclusivamente in forza del paragrafo 1 può essere esercitata soltanto a seguito di una richiesta di trasferimento di un procedimento penale *a norma del presente regolamento.*

Emendamento 25

Proposta di regolamento

Articolo 4 – titolo

Testo della Commissione

Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale

Emendamento

Rinuncia all'avvio, sospensione o interruzione del procedimento penale **da parte dello Stato richiesto**

Emendamento 26

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro.

Emendamento

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale può essere emessa solo se l'autorità richiedente ritiene che l'obiettivo di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia possa essere conseguito meglio conducendo il procedimento penale in un altro Stato membro **e che ciò sia proporzionato.**

Emendamento 27

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j

Testo della Commissione

j) la **maggior parte delle** vittime **ha** la cittadinanza dello Stato richiesto o vi **risiede.**

Emendamento

j) la **vittima o le** vittime **hanno** la cittadinanza dello Stato richiesto o vi **risiedono.**

Emendamento 28

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j bis) le consultazioni delle autorità competenti degli Stati membri a norma della decisione quadro 2009/958/GAI

hanno portato a un accordo sulla concentrazione dei procedimenti paralleli in uno Stato membro.

Emendamento 29

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 2 – lettera j ter (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

j ter) se il trasferimento del procedimento contribuirebbe al conseguimento di obiettivi di giustizia riparativa.

Emendamento 30

Proposta di regolamento

Articolo 5 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'indagato o l'imputato, o **la maggior parte delle** vittime, o un difensore a loro nome, può chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente **o dello Stato richiesto** di **avviare una procedura di trasferimento del** procedimento penale a norma **del** presente regolamento. Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.

3. L'indagato o l'imputato, **la vittima o le** vittime, o un difensore a loro nome, può chiedere alle autorità competenti dello Stato richiedente di **trasferire un** procedimento penale a norma **delle condizioni previste dal** presente regolamento. **Se tale richiesta dell'indagato, dell'imputato, della vittima o delle vittime, o di un difensore a loro nome, è rivolta all'autorità competente nello Stato richiedente, detta autorità può decidere di consultare l'autorità competente nello Stato richiesto, conformemente all'articolo 15, paragrafo 2.** Le richieste emesse a norma del presente paragrafo non comportano l'obbligo per lo Stato richiedente o lo Stato richiesto di richiedere o trasferire il procedimento penale allo Stato richiesto.

Emendamento 31

Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, l'indagato o l'imputato è informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione. Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.

Emendamento

2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, ***che l'indagine non sia in altro modo pregiudicata, che non venga ostacolata la corretta amministrazione della giustizia o che non siano pregiudicati i diritti delle vittime,*** l'indagato o l'imputato, ***che sia già stato informato di essere indagato o imputato di un reato,*** è informato, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lui comprensibile, e gli è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto ***prima del trasferimento previsto,*** a meno che tale persona non possa essere rintracciata ***o raggiunta*** nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età dell'indagato o dell'imputato o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, la possibilità di esprimere un'opinione è offerta al rappresentante legale della persona in questione ***prima del trasferimento previsto.*** Qualora la richiesta di trasferimento del procedimento penale faccia seguito a una richiesta dell'indagato o dell'imputato ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3, la consultazione con l'indagato o l'imputato che ha presentato la richiesta non è necessaria.

Emendamento 32

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto ***dell'opinione dell'indagato o dell'imputato***

Emendamento

3. ***Qualora l'indagato o l'imputato decida di esprimere un'opinione in conformità del paragrafo 2, tale opinione viene fornita entro dieci giorni da quando***

di cui al paragrafo 2.

L'indagato o l'imputato è stato informato del trasferimento previsto e ha avuto la possibilità di esprimere la propria opinione. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto ***di tale opinione e la registra.***

Emendamento 33

Proposta di regolamento Articolo 6 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora ***l'autorità richiesta abbia adottato una decisione*** in conformità dell'***articolo 12***, paragrafo 1, l'autorità richiedente, ***a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine,*** informa immediatamente ***l'indagato o l'imputato,*** in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale ***e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Se l'autorità richiesta ha deciso di accettare il trasferimento del procedimento penale, l'indagato o l'imputato è altresì informato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.***

Emendamento

4. Qualora ***l'indagato o l'imputato sia stato informato del trasferimento previsto*** in conformità del paragrafo 2, ***anche*** l'autorità richiedente ***lo*** informa immediatamente, in una lingua a lui comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale.

Emendamento 34

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine e che la vittima ***risieda*** nello Stato

Emendamento

2. A condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine, che ***l'indagine non sia in***

richiedente, **la vittima** è informata, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

altro modo pregiudicata, che non venga ostacolata la corretta amministrazione della giustizia o che non siano pregiudicati i diritti di altre vittime, la vittima **che risiede** nello Stato richiedente **e che riceve le informazioni specificate all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2012/29/UE, quale attuata dalla legge nazionale**, è informata, conformemente al diritto nazionale applicabile, del previsto trasferimento del procedimento penale, in una lingua a lei comprensibile, e le è offerta la possibilità di esprimere la sua opinione oralmente o per iscritto. Qualora l'autorità richiedente lo ritenga necessario, tenuto conto dell'età della vittima o delle sue condizioni di salute fisica o mentale, tale possibilità è offerta al rappresentante legale della persona in questione.

Emendamento 35

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione della vittima di cui al paragrafo 2.

Emendamento

3. Nel decidere se chiedere il trasferimento del procedimento penale l'autorità richiedente tiene conto dell'opinione della vittima di cui al paragrafo 2 **e la registra**.

Emendamento 36

Proposta di regolamento Articolo 7 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Qualora **l'autorità richiesta abbia adottato una decisione** in conformità **dell'articolo 12, paragrafo 1**, l'autorità richiedente, **a condizione che non venga compromessa la riservatezza di un'indagine**, informa immediatamente **la**

Emendamento

4. Qualora **la vittima sia stata informata del trasferimento previsto** in conformità **del** paragrafo 2, l'autorità richiedente informa immediatamente **detta** vittima residente nello Stato richiedente, in una lingua a lei comprensibile,

vittima residente nello Stato richiedente, in una lingua a lei comprensibile, dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale *e dell'accettazione o del rifiuto successivi del trasferimento da parte dell'autorità richiesta. Se l'autorità richiesta ha accettato il trasferimento del procedimento penale, la vittima è altresì informata del suo diritto a un ricorso giurisdizionale nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo.*

dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale.

Emendamento 37

Proposta di regolamento Articolo 8

Testo della Commissione

Articolo 8

Diritto a un ricorso giurisdizionale

- 1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a mezzi di ricorso effettivi nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale.*
- 2. Il diritto al ricorso è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto di tale Stato.*
- 3. Il termine per proporre ricorso non può essere superiore a 20 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1.*
- 4. Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato, la proposizione di un ricorso contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale ha effetto sospensivo.*
- 5. L'autorità richiesta informa*

Emendamento

soppresso

L'autorità richiedente dei ricorsi proposti a norma del presente articolo.

(L'articolo 8 diventa l'articolo 15 quater)

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta utilizzando il **certificato** di cui all'allegato. L'autorità richiedente firma il **certificato** e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

Emendamento

1. La richiesta di trasferimento del procedimento penale è redatta utilizzando il **modulo di richiesta** di cui all'allegato. L'autorità richiedente firma il **modulo di richiesta** e certifica che le informazioni in esso contenute sono esatte e corrette.

Emendamento 39

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 2 – lettera f

Testo della Commissione

f) informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente;

Emendamento

f) informazioni su atti o misure procedurali attinenti al procedimento penale intrapresi nello Stato richiedente, **incluse eventuali misure temporanee coercitive in corso e i termini per l'applicazione di dette misure;**

Emendamento 40

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 5

Testo della Commissione

5. Il **certificato** compilato di cui al paragrafo 1 e, se così concordato con l'autorità richiesta, qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento

Emendamento

5. Il **modulo di richiesta** compilato di cui al paragrafo 1 e, se così concordato con l'autorità richiesta, qualsiasi altra informazione scritta a corredo della richiesta di trasferimento del procedimento

penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

penale sono tradotti in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c).

Emendamento 41

Proposta di regolamento Articolo 9 – paragrafo 7 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

7 bis. L'autorità richiesta conferma quanto prima il ricevimento della richiesta.

Emendamento 42

Proposta di regolamento Articolo 11 – ~~comma~~ paragrafo 1

Testo della Commissione

Emendamento

1 L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 12.

1 L'autorità richiedente può ritirare la richiesta di trasferimento del procedimento penale in qualsiasi momento prima di ricevere la decisione dell'autorità richiesta di accettazione del trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 12. ***L'autorità richiedente comunica all'indagato e all'imputato che è stato informato a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, nonché alla vittima che è stata informata a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, la decisione di ritirare la richiesta in una lingua a loro comprensibile.***

Emendamento 43

Proposta di regolamento Articolo 12 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità richiesta adotta una decisione motivata quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale e decide, conformemente al proprio diritto nazionale, quali misure prendere al riguardo.

Emendamento

1. L'autorità richiesta adotta una decisione motivata quanto all'accettazione del trasferimento del procedimento penale e decide, conformemente al proprio diritto nazionale, quali misure prendere al riguardo. ***L'autorità richiesta comunica all'autorità richiedente la propria decisione motivata nel rispetto dei termini di cui all'articolo 14.***

Emendamento 44

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 3**

Testo della Commissione

3. Qualora decida di rifiutare il trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 13, l'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei motivi del rifiuto. L'indagato o l'imputato e la vittima sono informati in conformità dell'articolo 6, **paragrafo 4**, e dell'articolo 7, **paragrafo 4**, rispettivamente.

Emendamento

3. Qualora decida di rifiutare il trasferimento del procedimento penale in conformità dell'articolo 13, l'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei motivi del rifiuto. L'indagato o l'imputato e la vittima sono informati in conformità dell'articolo **15 bis** e dell'articolo **15 ter** rispettivamente.

Emendamento 45

**Proposta di regolamento
Articolo 12 – paragrafo 5**

Testo della Commissione

5. Qualora l'autorità richiesta abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente trasmette senza ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1, lettera c). Se necessario, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono

Emendamento

5. Qualora l'autorità richiesta abbia accettato il trasferimento del procedimento penale, ***e solo in seguito all'adozione della decisione sul ricorso giurisdizionale***, l'autorità richiedente trasmette senza ritardo l'originale o una copia autenticata del fascicolo, o parti di esso, corredati della traduzione in una lingua ufficiale dello Stato richiesto o in qualsiasi altra lingua che lo Stato richiesto accetterà in conformità dell'articolo 30, paragrafo 1,

consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre.

lettera c). Se necessario, l'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono consultarsi per determinare i documenti necessari, o loro parti, da trasmettere e da tradurre.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera a bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

a bis) se il diritto dello Stato richiesto prevede un privilegio che rende impossibile l'azione;

Emendamento 47

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 1 – lettera f

Testo della Commissione

Emendamento

f) se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato. ***La giurisdizione potrebbe derivare anche dall'articolo 3.***

f) se lo Stato richiesto non ha giurisdizione per il reato ***né in conformità del diritto nazionale, né in base all'articolo 3.***

Emendamento 48

Proposta di regolamento

Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera a

Testo della Commissione

Emendamento

a) il diritto dello Stato richiesto prevede un'immunità ***o un privilegio*** che rende impossibile l'azione;

a) il diritto dello Stato richiesto prevede un'immunità che rende impossibile l'azione;

Emendamento 49

Proposta di regolamento
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera d

Testo della Commissione

d) il **certificato** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3.

Emendamento

d) il **modulo di richiesta** di cui all'articolo 9, paragrafo 1, è incompleto o manifestamente inesatto e non è stato compilato o corretto a seguito della consultazione di cui al paragrafo 3.

Emendamento 50

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Le consultazioni **possono** altresì **aver** luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia. Al fine di proporre il trasferimento del procedimento penale dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta **può consultare** l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.

Emendamento

2. Le consultazioni **hanno** altresì luogo prima dell'emissione della richiesta di trasferimento del procedimento penale, in particolare per stabilire se il trasferimento sia nell'interesse di un'efficiente e corretta amministrazione della giustizia **e sia proporzionato**. Al fine di proporre il trasferimento del procedimento penale dallo Stato richiedente, l'autorità richiesta **consulta** l'autorità richiedente anche in merito alla possibilità di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale.

Emendamento 51

Proposta di regolamento
Articolo 15 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Quando consulta l'autorità richiesta prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente mette a disposizione dell'autorità richiesta le informazioni relative al procedimento penale e può fornire tali informazioni all'autorità richiesta utilizzando il **certificato** di cui

Emendamento

3. Quando consulta l'autorità richiesta prima di emettere una richiesta di trasferimento del procedimento penale, l'autorità richiedente mette a disposizione dell'autorità richiesta le informazioni relative al procedimento penale e può fornire tali informazioni all'autorità richiesta utilizzando il **modulo di richiesta**

all'allegato.

di cui all'allegato.

Emendamento 52

Proposta di regolamento Articolo 15 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Alle richieste di consultazione è data risposta senza ritardo.

Emendamento

4. Alle richieste di consultazione è data risposta senza **indebito** ritardo.

Emendamento 53

Proposta di regolamento Articolo 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 bis

Informazioni da trasmettere all'indagato e all'imputato

1. Qualora abbia adottato la decisione di accettare il trasferimento del procedimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, l'autorità richiesta, a condizione che il trasferimento non comprometta la riservatezza di un'indagine o non pregiudichi in altro modo l'indagine, informa immediatamente l'indagato o l'imputato, in una lingua a lui comprensibile, dell'accettazione del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiesta. L'autorità richiesta fornisce all'indagato o all'imputato una copia della decisione motivata di accettazione del trasferimento del procedimento penale. Inoltre l'autorità richiesta informa l'indagato o l'imputato del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo, a meno che tale indagato o imputato non possa essere rintracciato o

raggiunto nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiesta. Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.

2. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato la decisione di rifiutare il trasferimento del procedimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, l'autorità richiedente, a condizione che il trasferimento non comprometta la riservatezza di un'indagine o non pregiudichi in altro modo l'indagine, informa l'indagato o l'imputato, al quale è già stato notificato di essere sospettato o accusato di aver commesso un reato, senza indebito ritardo, in una lingua a lui comprensibile, della decisione di rifiuto del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiedente. Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.

Emendamento 54

Proposta di regolamento Articolo 15 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 ter

Informazioni da trasmettere alla vittima

1. Qualora abbia adottato la decisione di accettare il trasferimento del procedimento a norma dell'articolo 12, paragrafo 1, e a condizione che il trasferimento non comprometta la riservatezza di un'indagine o non pregiudichi in altro modo l'indagine, l'autorità richiesta informa senza indebito ritardo la vittima, che riceve informazioni

sul procedimento penale conformemente alla direttiva 2012/29/UE, quale attuata dal diritto nazionale, in una lingua a lei comprensibile, dell'accettazione del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale vittima non possa più essere rintracciata o raggiunta nonostante i ragionevoli sforzi profusi dall'autorità richiesta. Inoltre l'autorità richiesta informa la vittima del suo diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo nello Stato richiesto e dei termini per esercitarlo. Se del caso, l'autorità richiesta può chiedere l'assistenza dell'autorità richiedente per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.

2. Qualora l'autorità richiesta abbia adottato la decisione di rifiutare il trasferimento del procedimento penale a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, l'autorità richiedente, a condizione che il trasferimento non comprometta la riservatezza di un'indagine o non pregiudichi in altro modo l'indagine, informa senza indebito ritardo la vittima che ha richiesto di ricevere informazioni sul procedimento penale conformemente alla direttiva 2012/29/UE, in una lingua a lei comprensibile, del rifiuto del trasferimento da parte dell'autorità richiesta, a meno che tale persona non possa essere rintracciata o raggiunta. Se del caso, l'autorità richiedente può chiedere l'assistenza dell'autorità richiesta per svolgere i compiti di cui al presente paragrafo.

Emendamento 55

Proposta di regolamento Articolo 15 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 15 quater

*Diritto a un ricorso giurisdizionale
effettivo*

1. Gli indagati, gli imputati e le vittime hanno diritto a mezzi di ricorso effettivi nello Stato richiesto contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale.

2. Il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo è esercitato dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato richiesto in conformità del diritto nazionale applicabile di tale Stato. L'organo giurisdizionale esamina la validità della decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale alla luce delle pertinenti disposizioni del presente regolamento e, ove possibile, adotta una decisione sul ricorso entro 60 giorni.

3. Gli Stati membri assicurano che indagati, imputati e vittime ricevano la decisione sull'accettazione del trasferimento e abbiano altresì il diritto di accesso a tutti i documenti che hanno costituito la base per la decisione di accettare un trasferimento ai sensi del presente regolamento. Tale accesso può essere limitato qualora comprometta la riservatezza di un'indagine o pregiudichi in altro modo l'indagine. Gli Stati membri rispettano inoltre qualsiasi altro obbligo procedurale necessario per l'esercizio effettivo del diritto di indagati, imputati e vittime a un ricorso effettivo.

4. Il termine per proporre un ricorso giurisdizionale effettivo non può essere superiore a 14 giorni dalla data di ricevimento delle informazioni sulla decisione di accettare il trasferimento del procedimento penale di cui all'articolo 12. L'organo giurisdizionale dello Stato richiesto adotta la propria decisione sul ricorso giurisdizionale senza indebito ritardo e, ove possibile, entro 60 giorni.

5. Se la richiesta di trasferimento del procedimento penale è emessa dopo la formulazione di capi d'accusa nei confronti dell'indagato o dell'imputato, la proposizione di un ricorso contro la decisione di accettazione del trasferimento del procedimento penale ha effetto

sospensivo.

6. L'autorità richiesta informa l'autorità richiedente dei ricorsi giurisdizionali effettivi proposti a norma del presente articolo e dell'esito finale di tali ricorsi giurisdizionali entro cinque giorni dall'adozione della decisione sui ricorsi giurisdizionali.

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 16 – ~~comma~~ paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, se del caso, Eurojust può agevolare le consultazioni di cui all'articolo 12, **paragrafo 2**, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15 **e** all'articolo 17, paragrafo 2.

Emendamento

1. L'autorità richiedente e l'autorità richiesta possono, in qualsiasi fase della procedura, chiedere l'assistenza di Eurojust o della Rete giudiziaria europea conformemente alle rispettive competenze di queste ultime. In particolare, se del caso, Eurojust può agevolare le consultazioni di cui all'articolo **9, paragrafo 7, all'articolo 12, paragrafi 2 e 5**, all'articolo 13, paragrafo 3, all'articolo 15, all'articolo 17, paragrafo 2, **e all'articolo 19.**

Emendamento 57

Proposta di regolamento

Articolo 19 – **paragrafo 2 – lettera b**

Testo della Commissione

b) mantenere le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, precedentemente intraprese che sono necessarie al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI o su un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria.

Emendamento

b) mantenere le necessarie misure investigative o altre misure procedurali, comprese misure volte a impedire la fuga dell'indagato o dell'imputato, precedentemente intraprese che sono necessarie al fine di eseguire una decisione basata sulla decisione quadro 2002/584/GAI o su un altro strumento di reciproco riconoscimento o una richiesta di assistenza giudiziaria; **tali misure possono essere mantenute anche se la richiesta di**

riconoscimento reciproco non è ancora stata emessa, purché sia probabile che tale richiesta venga emessa senza indebito ritardo a seguito dell'accettazione della richiesta di trasferimento.

Emendamento 58

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 2 – lettera b bis (nuova)

Testo della Commissione

Emendamento

b bis) coordinare, in seguito al trasferimento del procedimento penale, con l'autorità richiesta e con il coinvolgimento precoce di Eurojust, le misure provvisorie adottate prima del trasferimento.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 19 – paragrafo 3

Testo della Commissione

Emendamento

3. L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e *impedisca* pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto.

3. L'autorità richiedente può proseguire o riaprire il procedimento penale se l'autorità richiesta la informa della propria decisione di interrompere il procedimento penale per i fatti alla base della richiesta di trasferimento del procedimento penale, a meno che tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e *sia stata emessa a seguito di un esame nel merito della causa, impedendo* pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti nello Stato richiesto. *Qualsiasi decisione relativa al proseguimento o alla riapertura di un procedimento sospeso o interrotto nello Stato richiedente è soggetta a controllo giurisdizionale. Il controllo giurisdizionale e la procedura*

sono determinati conformemente al diritto nazionale dello Stato richiedente e garantiscono una valutazione indipendente del rispetto del principio del ne bis in idem.

Emendamento 60

Proposta di regolamento Articolo 19 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Il paragrafo 3 non pregiudica il diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e **impedisca** pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato.

Emendamento

4. Il paragrafo 3 non pregiudica il diritto della vittima di avviare o chiedere la riapertura del procedimento penale nei confronti dell'indagato o dell'imputato nello Stato richiedente, qualora il diritto nazionale di tale Stato lo preveda, a meno che la decisione dell'autorità richiesta di interrompere il procedimento penale, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e **sia stata emessa a seguito di un esame nel merito della causa, impedendo** pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato. **Qualsiasi decisione relativa al proseguimento o alla riapertura di un procedimento sospeso o interrotto nello Stato richiedente è soggetta a controllo giurisdizionale. Il controllo giurisdizionale e la procedura sono determinati conformemente al diritto nazionale dello Stato richiedente.**

Emendamento 61

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai

Emendamento

2. A condizione che non sia in contrasto con i principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto, qualsiasi atto compiuto ai

fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente *o qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione* ha la stessa validità nello Stato richiesto come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità di tale Stato.

Emendamento 62

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

fini del procedimento penale o dell'istruzione della causa dalle autorità competenti dello Stato richiedente ha la stessa validità nello Stato richiesto come se fosse stato validamente compiuto dalle autorità di tale Stato.

Emendamento

2 bis. *Qualsiasi atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione ha la stessa validità nello Stato richiesto solo se si qualifica come atto che interrompe o sospende il termine di prescrizione ai sensi del diritto nazionale.*

Emendamento 63

Proposta di regolamento Articolo 20 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto.

Emendamento

3. Le prove trasferite dall'autorità richiedente non sono escluse dal procedimento penale nello Stato richiesto per il solo motivo che sono state raccolte in un altro Stato membro. Le prove raccolte ***e ammissibili*** nello Stato richiedente possono essere utilizzate nel procedimento penale nello Stato richiesto, purché la loro ammissibilità non sia contraria ai principi fondamentali del diritto dello Stato richiesto. ***La discrezionalità giudiziale di valutare tali prove da parte dell'organo giurisdizionale dello Stato richiesto è mantenuta.***

Emendamento 64

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

3 bis. Gli Stati membri garantiscono la disponibilità di mezzi di ricorso effettivi nello Stato richiesto per valutare l'ammissibilità delle prove. Fatto salvo il paragrafo 3, lo Stato richiesto tiene conto dell'esito positivo del ricorso per quanto riguarda la raccolta, l'ammissibilità o la trasmissione delle prove nello Stato in cui le prove sono state raccolte.

Emendamento 65

Proposta di regolamento
Articolo 20 – paragrafo 4

Testo della Commissione

Emendamento

4. A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente.

4. A condizione che sia emessa una pena o una misura di sicurezza privative della libertà nello Stato richiesto, quest'ultimo deduce il periodo complessivo di custodia subita nello Stato richiedente, disposta nell'ambito del procedimento penale trasferito, dalla durata totale della detenzione che dovrà essere scontata nello Stato richiesto in seguito alla condanna a una pena o a una misura di sicurezza privative della libertà. A tal fine l'autorità richiedente trasmette all'autorità richiesta tutte le informazioni relative alla durata del periodo di custodia subita dall'indagato o dall'imputato nello Stato richiedente. ***Allo stesso modo, se la persona è sottoposta a custodia in attesa di processo nello Stato richiesto, tutti i periodi di custodia subiti nello Stato richiedente sono presi in considerazione ai fini della determinazione dei periodi massimi di custodia applicabili a tale custodia, al fine di valutare la proporzionalità di tale misura nello Stato richiesto, a meno che l'autorità competente dello Stato richiesto***

non decida di omettere, in tutto o in parte, tale periodo di custodia, conformemente al diritto nazionale, se ciò non è giustificato alla luce del comportamento della persona condannata in seguito al reato.

Emendamento 66

Proposta di regolamento

Articolo 21 – ~~comma~~ paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità *richiesta* informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta emessa al termine del procedimento penale.

Emendamento

1. L'autorità *competente che emette la decisione definitiva nello Stato membro richiesto* informa l'autorità richiedente dell'interruzione del procedimento penale o di qualsiasi decisione emessa al termine del procedimento penale, ivi compreso se tale decisione, ai sensi del diritto nazionale dello Stato richiesto, precluda definitivamente l'ulteriore esercizio dell'azione penale e impedisca pertanto ulteriori procedimenti penali per gli stessi fatti in tale Stato, ovvero di altre informazioni di valore sostanziale. Essa trasmette all'autorità richiedente copia della decisione scritta emessa al termine del procedimento penale.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 22 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le comunicazioni a norma del presente regolamento, tra cui lo scambio del *certificato* di cui all'allegato, la decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e gli altri documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale

Emendamento

1. Le comunicazioni a norma del presente regolamento, tra cui lo scambio del *modulo di richiesta* di cui all'allegato, la decisione di cui all'articolo 12, paragrafo 1, e gli altri documenti di cui all'articolo 12, paragrafo 5, tra l'autorità richiedente e l'autorità richiesta e con l'intervento delle autorità centrali, qualora uno Stato membro abbia designato un'autorità centrale

conformemente all'articolo 18, nonché con Eurojust, sono effettuate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE).../... *[regolamento sulla digitalizzazione]*.

conformemente all'articolo 18, nonché con Eurojust, sono effettuate conformemente all'articolo 3 del regolamento (UE) **2023/2844**.

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 22 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. Alle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applicano l'articolo 9, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 10 e 15 del regolamento (UE).../... *[regolamento sulla digitalizzazione]* che stabiliscono norme riguardanti le firme elettroniche e i sigilli elettronici, gli effetti giuridici dei documenti elettronici e la protezione delle informazioni trasmesse.

Emendamento

2. Alle comunicazioni trasmesse attraverso il sistema informatico decentrato si applicano l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, e gli articoli 8 e 14 del regolamento (UE) **2023/2844** che stabiliscono norme riguardanti le firme elettroniche e i sigilli elettronici, gli effetti giuridici dei documenti elettronici e la protezione delle informazioni trasmesse.

Emendamento 69

Proposta di regolamento Articolo 23 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *La Commissione istituisce, mediante* atti di esecuzione, il sistema informatico decentrato *ai fini del presente regolamento*, stabilendo quanto segue:

Emendamento

1. *Ai fini del presente regolamento, la Commissione adotta* atti di esecuzione *per quanto riguarda* il sistema informatico decentrato *di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/2844*, stabilendo quanto segue:

Emendamento 70

Proposta di regolamento Articolo 27 – paragrafo 1 – parte introduttiva

Testo della Commissione

1. *Gli Stati membri raccolgono periodicamente* dati statistici *esaurienti* ai

Emendamento

1. Dati statistici ai fini del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento

fini del monitoraggio dell'applicazione del presente regolamento da parte della Commissione. **Le autorità conservano** tali dati e **li inviano ogni anno alla Commissione. Esse possono** trattare i dati personali necessari per la produzione dei dati statistici. Tali dati statistici **includono**:

da parte della Commissione **sono raccolti a intervalli regolari dagli Stati membri. Tali dati sono raccolti attraverso il sistema informatico decentrato istituito dal regolamento (UE) 2023/2844 e solo se disponibili a livello centrale nello Stato membro interessato. È possibile** trattare i dati personali necessari per la produzione dei dati statistici. Tali dati statistici **sono**:

Emendamento 71

Proposta di regolamento Articolo 28 – titolo

Testo della Commissione

Modifiche del *certificato*

Emendamento

Modifiche del *modulo di richiesta*

Emendamento 72

Proposta di regolamento Articolo 30 – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. La Commissione rende pubbliche le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, su un apposito sito web o **sul** sito web della Rete giudiziaria europea istituita dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio⁷⁶.

⁷⁶ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).

Emendamento

2. La Commissione rende pubbliche **e aggiorna** le informazioni ricevute a norma del paragrafo 1, su un apposito sito web o **nella sezione liberamente accessibile del** sito web della Rete giudiziaria europea istituita dalla decisione 2008/976/GAI del Consiglio⁷⁶.

⁷⁶ Decisione 2008/976/GAI del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa alla Rete giudiziaria europea (GU L 348 del 24.12.2008, pag. 130).